

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(BERNINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT-CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 9 NOVEMBRE 1989

Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

ONOREVOLI SENATORI. — Per il personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, istitutivo dell'Azienda in attuazione della legge 23 maggio 1980, n. 242, e l'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279, di approvazione del regolamento del personale, stabiliscono l'applicazione, ai fini di quiescenza e di previdenza, della disciplina generale prevista per il personale civile dello Stato.

In mancanza di una esplicita norma concernente sia la competenza dell'Amministrazione

per la liquidazione delle pensioni al personale interessato, sia l'assunzione dei relativi oneri, si è reso necessario predisporre il presente provvedimento con il quale viene stabilita l'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, della spesa per le pensioni in argomento nonché le disposizioni per il versamento delle relative contribuzioni e delle procedure da seguire per la liquidazione ed il pagamento delle medesime.

La soluzione adottata è motivata dalla necessità di evitare la costituzione nell'ambito dell'Azienda di una gestione apposita per la quale sarebbe stata necessaria la restituzione

dei contributi versati al Tesoro dall'Azienda ed il trasferimento a carico dell'Erario degli oneri relativi al valore capitale delle quote di pensione afferenti i servizi resi dal personale dell'Azienda nei ruoli dell'Amministrazione statale anteriormente al passaggio all'Azienda medesima.

D'altra parte una soluzione diversa quale l'eventuale iscrizione del personale dell'Azienda ad altri ordinamenti pensionistici (INPS-CPDEL) sarebbe in contrasto con quanto stabilito nella disciplina normativa di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 145 del 1981 e n. 279 del 1983, non essendo possibile in tal caso applicare le disposizioni previste per il personale civile dello Stato.

Sotto il profilo più strettamente finanziario il provvedimento, oltre ad evitare, come già evidenziato, la restituzione dei contributi acquisiti dal Tesoro e la corresponsione delle riserve matematiche corrispondenti alle quote di pensione già maturate presso le amministrazioni di provenienza, consente di introitare le ritenute operate sulle retribuzioni del personale ed il contributo posto a carico dell'Azienda, coprendo interamente l'onere delle pensioni già liquidate e da liquidare in futuro.

Ciò in relazione alla circostanza che sono state corrisposte sino ad oggi n. 135 pensioni, mentre il numero delle unità di personale dei vari profili e qualifiche, attualmente in servizio presso l'Azienda, è di 3.160.

Il provvedimento pertanto non comporta oneri per il bilancio statale considerato che dalla data di costituzione dell'Azienda (1° gennaio 1982) e precedentemente dal Commissariato per l'assistenza al volo (anni 1980 e 1981) sono stati versati, complessivamente, per ritenute in conto entrate Tesoro, lire 30.369.793.379. Per contro, l'ammontare delle somme corrisposte a titolo di pensioni provvisorie dalla data di costituzione dell'Azienda è di complessive lire 10.015.227.

Inoltre, tenuto conto del prevedibile numero dei pensionamenti nel periodo 1990-2005 e del rapporto attivi-pensionati nello stesso arco temporale, si può considerare interamente coperta la spesa per i trattamenti di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda senza oneri per il bilancio statale.

In particolare l'articolo 1 del provvedimento stabilisce che il personale dell'Azienda è destinatario, con decorrenza 1° gennaio 1982, delle norme sul trattamento di quiescenza e previdenza in vigore per i dipendenti civili e militari dello Stato contenute, rispettivamente, nel testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e nel testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nonché nelle successive norme di modifica ed integrazione. Viene inoltre prevista l'assunzione a carico del bilancio dello Stato della spesa per il pagamento delle pensioni al personale cessato dal servizio, nonché l'obbligo per l'Azienda di versare in conto entrate Tesoro la ritenuta a carico del personale nella misura in vigore per i dipendenti dello Stato ed un contributo a proprio carico stabilito in misura pari a due volte l'importo di dette ritenute.

Per quanto attiene alla regolamentazione dei rapporti finanziari sorti a far data dal 1° gennaio 1982, il comma 4 dell'articolo 1 dispone che le modalità relative alla predetta regolamentazione saranno fissate con decreto del Ministro del tesoro.

Con l'articolo 2 viene stabilita la competenza in materia di adozione dei provvedimenti di attribuzione dei trattamenti di quiescenza sia normali che privilegiati attribuendo il controllo degli stessi alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e alla Corte dei conti. Analogo sistema di controllo viene altresì stabilito per i provvedimenti relativi al computo, al riscatto e alla ricongiunzione dei servizi, ai fini del trattamento di quiescenza, adottati nei confronti dei dipendenti dell'Azienda.

All'articolo 3 viene stabilito che competenti alla concessione delle pensioni di reversibilità a favore degli aventi causa dei pensionati ex dipendenti dell'Azienda, sono le direzioni provinciali del Tesoro.

Dette direzioni provinciali provvederanno, inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 1990, al pagamento del trattamento provvisorio di pensione ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, mentre sono fatti salvi, fino alla emanazione del provvedimento definitivo, i trattamenti provvisori già attribuiti ed erogati dall'Azienda.

Viene inoltre disciplinata con decorrenza 1° gennaio 1982 la misura della indennità integrativa speciale spettante al personale dell'Azienda titolare di pensione, in relazione al conglobamento nello stipendio di una parte di tale emolumento, conformemente a quanto previsto per le altre categorie di pensionati per le quali è avvenuto il predetto conglobamento.

Con l'articolo 4 vengono distinte le voci stipendiali che formano la base pensionabile del personale dell'Azienda nonché, con decorrenza 1° gennaio 1988, le indennità che concorrono ad aumentare la pensione normale e privilegiata ovvero l'indennità una volta tanto. L'aumento, in presenza di tali indennità, viene fissato nella misura del 40 per cento delle stesse e secondo le aliquote di pensionabilità previste dalle norme in vigore. In caso di cumulo di più indennità si considera solo quella più favorevole. Viene altresì stabilita l'inclusione di tali indennità, con pari decorrenza e nella stessa misura percentuale del 40 per cento, nella base contributiva da considerare ai fini dell'indennità di buonuscita.

All'articolo 5 viene stabilito che i periodi di servizio resi in determinati profili professionali, cui sono attribuite funzioni notevolmente usuranti, a decorrere dal 1° gennaio 1982, danno luogo a maggiorazione ai fini della pensione. In particolare si dispone la maggiorazione di un terzo della loro durata per i servizi resi in qualità di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure e la

maggiorazione di un quinto della loro durata per i servizi resi in qualità di esperto di assistenza al volo e meteo.

Con l'articolo 6 viene precisato che per il riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio trovano applicazione le norme in vigore per i dipendenti civili e militari dello Stato.

Per la concessione dell'equo indennizzo viene fatto analogo rinvio alla normativa in vigore per i dipendenti civili e militari dello Stato precisando che la liquidazione del predetto beneficio è effettuata con determinazione del direttore generale dell'Azienda, previa delibera del consiglio di amministrazione.

L'articolo 7 dispone che la valutazione, ai fini pensionistici e di previdenza, del servizio prestato dal personale proveniente dai ruoli transitori del Commissariato per l'assistenza al volo venga effettuata in base alle norme contenute nel provvedimento. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce poi che il servizio prestato anteriormente al passaggio nei ruoli dell'Azienda dal personale proveniente da Amministrazioni statali o da enti pubblici venga valutato secondo le norme in vigore presso l'Amministrazione o l'ente di provenienza.

Infine l'articolo 8 dispone che per quanto non previsto dal provvedimento restano ferme le disposizioni di cui al testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

RELAZIONE TECNICA

Si forniscono le valutazioni tecniche effettuate relativamente agli aspetti finanziari derivanti dalle norme contenute nel provvedimento in oggetto.

Le risultanze di dette valutazioni sono evidenziate nei prospetti allegati:

allegato A, nel quale vengono indicate le somme versate e da versare a titolo di regolamentazione dei rapporti finanziari per i periodi progressi in conto entrate del Tesoro;

allegato B, nel quale vengono indicate nuove spese poste a carico del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 1;

allegato C, nel quale viene fornito lo sviluppo temporale decennale delle nuove spese e delle nuove entrate fino al 1999.

Circa i criteri che hanno condotto alle valutazioni contenute nell'allegato C, è opportuno precisare la metodologia seguita:

a) gli importi delle entrate per ritenute e contributo aziendale sono riferiti alla retribuzione media ponderata prevista per gli anni 1989-90 sulla base del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 1988. Per gli anni successivi è stata assunta una ipotesi di incremento retributivo pari al 5 per cento annuo a copertura sia degli effetti della indicizzazione che dei futuri rinnovi contrattuali biennali (1991-1993; 1994-1996; 1997-1999). A partire dal 1992 le aliquote di ritenuta a carico dei dipendenti e contribuzione aziendale sono state assunte nella misura fissata per il 1991 dalle disposizioni in vigore;

b) le pensioni sono state calcolate sulla base delle norme previste dal provvedimento;

c) i trattamenti di pensione sono stati adeguati annualmente in base alla dinamica salariale prevista dal punto a). Inoltre si è considerata la perequazione per il 1989 pari al 6 per cento e per il 1990 e 1991 al 5 per cento e al 4 per cento per gli anni successivi.

ALLEGATO A

Somme versate dal Commissariato per l'assistenza al volo e dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in conto entrate Tesoro e somme da versare a titolo di contributo per la definizione dei rapporti finanziari.

(Importi in migliaia di lire)

Anni	Ritenuta Tesoro	Contributo di cui all'art. 1 comma 4
1980	210.446 *	
1981	1.508.651 *	
1982	2.373.464	4.746.928
1983	2.450.343	4.900.686
1984	3.438.137	6.876.274
1985	3.716.156	7.432.312
1986	4.985.149	9.970.298
1987	5.037.930	10.075.860
1988	6.649.517	13.299.034
	<u>30.369.793</u>	<u>57.301.392</u>

* Somme versate dal Commissariato per l'assistenza al volo.

ALLEGATO B

Importi delle pensioni corrisposte in via provvisoria sino al 1989 al personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale da porre a carico del bilancio.

(Importi in migliaia di lire)

Anni	Importo
1982	33.068
1983	151.407
1984	567.700
1985	867.377
1986	1.521.731
1987	1.859.206
1988	2.292.265
1989	2.722.473
	<u>10.015.227</u>

ALLEGATO C

Dinamica delle entrate e delle spese derivanti dal provvedimento nel decennio 1990-99.

(Importi in migliaia di lire)

Anni	Entrate	Spese
1990	18.289	3.976
1991	19.949	4.949
1992	21.367	6.037
1993	22.436	7.197
1994	23.558	8.481
1995	24.735	9.900
1996	25.972	12.225
1997	27.271	15.624
1998	28.634	19.407
1999	30.066	23.610

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1982, al personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di seguito denominata Azienda, si applicano, ai fini di quiescenza, le norme relative alla disciplina generale dei dipendenti civili dello Stato, di cui al testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dalla stessa data di cui al comma 1 si applica, ai fini del trattamento di previdenza, la disciplina del «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti», gestito dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La spesa derivante dal pagamento del trattamento di quiescenza per il personale dell'Azienda è assunta dal bilancio dello Stato e fa carico al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. L'Azienda, ai fini dell'applicazione del comma 3, è tenuta al versamento in conto entrate del Tesoro di una ritenuta a carico del personale nella misura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolata sulla base contributiva di cui agli articoli 4 e 5, nonchè al versamento di un contributo pari a due volte l'importo della ritenuta predetta. I rapporti finanziari derivanti dal versamento della ritenuta e del contributo di cui al presente comma saranno regolati con decreto del Ministro del tesoro con decorrenza 1° gennaio 1982.

Art. 2.

1. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda, adottati con determinazione del direttore generale dell'Azienda medesima, sono sottoposti al controllo della Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonché alla procedura prevista dall'articolo 166, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e sono trasmessi per il pagamento alle direzioni provinciali del Tesoro.

2. I provvedimenti di computo, riscatto e ricongiunzione dei servizi, ai fini del trattamento di quiescenza, del personale dell'Azienda, sono sottoposti al controllo della Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonché al controllo della Corte dei conti, secondo le norme previste in materia dal testo unico di cui all'articolo 1, comma 2.

3. I provvedimenti del direttore generale dell'Azienda relativi ai trattamenti di pensione privilegiata sono adottati, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, con la procedura stabilita dal testo unico di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

1. La competenza per la concessione delle pensioni di reversibilità a favore degli aventi causa dei titolari di trattamento di quiescenza già dipendenti dell'Azienda è attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1990 il trattamento provvisorio di pensione è attribuito ed erogato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle direzioni provinciali del Tesoro.

3. I trattamenti provvisori già attribuiti ed erogati dall'Azienda sono fatti salvi sino all'emanazione del provvedimento definitivo e saranno oggetto di regolamento dei rapporti finanziari con il Tesoro di cui all'articolo 1.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1982, la misura dell'indennità integrativa speciale spet-

tante al personale dell'Azienda titolare di pensione diretta è ridotta, a cura della competente direzione provinciale del Tesoro, dell'importo lordo mensile di lire 72.122.

5. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

6. Dalla stessa data, ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa dei predetti dipendenti, la riduzione dell'importo lordo mensile di lire 72.122 va operata in proporzione all'aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le modalità di cui al comma 1.

7. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascun compartecipe.

Art. 4.

1. Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda, è aumentata del 18 per cento la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni sottoindicati, integralmente percepiti:

- a) scatti di anzianità compreso lo scatto anomalo;
- b) superminimo professionale;
- c) assegno «ad personam» di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le seguenti voci retributive corrisposte ai dipendenti dell'Azienda concorrono ad aumentare la pensione normale e privilegiata o l'indennità una volta tanto nella misura del 40 per cento e secondo le aliquote di pensionabilità previste dalle vigenti disposizioni:

- a) indennità di controllo;
- b) indennità di volo;
- c) indennità tecnico-amministrativa;
- d) indennità professionale per il personale dirigente.

3. In caso di cumulo di più indennità viene considerata la più favorevole. Per il personale

che fruisce dell'indennità di funzione per i quadri si considera, ai fini dell'aumento di cui al comma 2, l'indennità spettante per il profilo professionale di appartenenza.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le indennità di cui al comma 2, nella misura ivi indicata, concorrono a costituire la base contributiva di cui all'articolo 38 del testo unico di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1982 il servizio prestato dai dipendenti dell'Azienda appartenenti ai profili professionali sottoindicati, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza è computato, senza oneri a carico degli interessati, secondo le seguenti norme:

a) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di un terzo della loro durata;

b) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di esperto di assistenza al volo e meteo sono aumentati di un quinto della loro durata.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 non sono fra loro cumulabili.

Art. 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1982 per il riconoscimento delle infermità dipendenti da causa di servizio si applicano, al personale dell'Azienda, le disposizioni previste in materia per i dipendenti civili e militari dello Stato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1982, al personale dell'Azienda che, per infermità contratta per causa di servizio ordinario, abbia subito una menomazione ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica.

3. L'equo indennizzo è liquidato con determinazione del direttore generale dell'Azienda, previa delibera del consiglio di amministrazione, in base alle categorie di menomazioni dell'integrità fisica ed in conformità delle tabelle A e B di cui al comma 2.

4. Le modalità per la concessione dell'equo indennizzo, secondo le norme previste in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

Art. 7.

1. Per il personale proveniente dai ruoli transitori del Commissariato per l'assistenza al volo di cui al decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, il servizio prestato dalla data di cancellazione dai ruoli di provenienza fino alla data di immissione nei ruoli aziendali viene valutato secondo le norme di cui alla presente legge.

2. Il servizio prestato anteriormente alla data di immissione nei ruoli aziendali del personale già dipendente proveniente da Amministrazioni statali o enti pubblici è valutato secondo le norme dell'Amministrazione o dell'ente di provenienza.

Art. 8.

1. Per quanto non previsto nella presente legge, restano ferme le norme di cui ai due testi unici richiamati nell'articolo 1, commi 1 e 2.